

PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA

STATUTO

Art. 1

Costituzione della Fondazione, denominazione, sede

E' costituita la Fondazione di partecipazione senza scopo di lucro "Palazzo Ducale Fondazione per la cultura, di seguito denominata "Fondazione" con sede in Genova.

Art. 2

Fondatori, Partecipanti e Sostenitori

Il primo Fondatore è il Comune di Genova.
E' parimenti Fondatore Istituzionale la Regione Liguria.

Sono Partecipanti della Fondazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo, i soggetti pubblici o privati che contribuiscono alla progettazione e alla realizzazione dei programmi della Fondazione con importanti donazioni, erogazioni di denaro o attività di particolare rilievo.

Sono Sostenitori della Fondazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo, i soggetti pubblici e privati che contribuiscono allo svolgimento delle attività mediante l'erogazione di contributi finanziari in denaro annuali o pluriennali, la fornitura a titolo gratuito di attività, beni materiali o immateriali.

Art. 3

Finalità e scopo della Fondazione

La Fondazione, centro di ideazione e produzione di cultura, persegue finalità di promozione culturale, promuovendo, realizzando e partecipando ad iniziative ed eventi culturali, artistici e sociali di ambito e di rilevanza locale e/o nazionale ed internazionale, anche attivando forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

La Fondazione promuove la crescita culturale della comunità locale, anche allo scopo di contribuire allo sviluppo sociale ed economico del territorio genovese e ligure.

La Fondazione valorizza, operando in ambito locale, nazionale ed internazionale e perseguendo obiettivi di efficacia e di efficienza, il patrimonio culturale del territorio, materiale e immateriale, in coerenza e continuità con la storia della comunità.

La Fondazione stimola e sostiene l'innovazione culturale e la creatività, favorendo e facilitando il diritto alla cultura e la partecipazione di tutti i cittadini, in particolare i giovani, promuovendo una città creativa e interculturale, in collaborazione con il Comune di Genova e la Regione Liguria, con il sistema educativo e formativo e con altri soggetti pubblici e privati, in coerenza con gli strumenti di pianificazione e sviluppo del territorio.

La Fondazione, operando in ambito culturale, sviluppa e consolida l'immagine di Genova e della Liguria a livello nazionale e internazionale, collaborando con i soggetti pubblici e privati.

La Fondazione promuove una programmazione culturale coordinata, finalizzata alla realizzazione di reti nazionali e internazionali tra istituzioni e altri soggetti pubblici e privati.

Art. 4 Attività della Fondazione

La Fondazione gestisce gli spazi di Palazzo Ducale in concessione dal Comune di Genova e quelli in uso alla Regione Liguria già occupati dalla Fondazione Regionale per la Cultura e lo Spettacolo, con facoltà di destinarli ad attività culturali, espositive, commerciali, di somministrazione e di servizi, anche ai fini della valorizzazione di detti beni e spazi, secondo i principi dettati dalla normativa vigente in materia di beni culturali. La Fondazione gestisce la Collezione Wolfson.

La Fondazione, operando nell'ambito della propria autonomia istituzionale, svolge ogni attività utile al perseguimento degli scopi di cui all'art.3;

In particolare può:

- 1) svolgere attività di supporto in ambito culturale a Fondatori, Partecipanti e Sostenitori;
- 2) assumere la gestione di musei, istituzioni e spazi culturali, ville e parchi storici.
- 3) ideare, organizzare, promuovere e finanziare attività e programmi di ricerca, studio e didattica;
- 4) ideare e organizzare itinerari culturali;
- 5) promuovere e finanziare attività di educazione permanente e di formazione;
- 6) promuovere e organizzare mostre, esposizioni, seminari, convegni di studio, anche a livello internazionale;
- 7) organizzare forme di comunicazione, di dibattito e di confronto culturale, anche attraverso attività di produzione di pubblicazioni editoriali;
- 8) svolgere le attività commerciali inerenti ai servizi aggiuntivi di musei e istituzioni culturali;
- 9) svolgere attività di commercializzazione anche con riferimento a prodotti editoriali, multimediali, audiovisivi, gadget e simili;
- 10) fornire servizi a terzi, anche di carattere commerciale;
- 11) progettare e realizzare interventi di riqualificazione, anche di carattere edilizio e strutturale, sui beni immobili;
- 12) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguono finalità coerenti con le proprie;
- 13) collaborare con enti pubblici o soggetti privati anche stipulando con essi accordi, convenzioni e contratti di qualsiasi natura e durata utili al perseguimento delle proprie finalità; in particolare può, tra l'altro, stipulare contratti e convenzioni per l'affidamento in gestione a terzi di parte delle attività proprie della Fondazione, e per l'affidamento da parte di terzi di attività e servizi;
- 14) svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale e complementare o comunque utile al perseguimento delle proprie finalità;
- 15) svolgere ogni altra attività, anche commerciale, allo scopo di garantire l'equilibrio economico e finanziario;
- 16) partecipare, anche con il ruolo di capofila, alla predisposizione ed attuazione di progetti culturali presentati a valere sulle fonti di finanziamento proprie della programmazione comunitaria.

L'attività della Fondazione è vigilata ai sensi di legge.

Art. 5
Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione, destinato al perseguimento delle finalità proprie, è costituito:

- dal fondo di dotazione composto dal patrimonio netto risultante dal bilancio di trasformazione della Palazzo Ducale S.p.A. e dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti o da altri a tale finalità;
- dal Patrimonio della incorporata Fondazione Regionale per la Cultura e lo Spettacolo, comprensivo della Collezione Wolfson;
- dai conferimenti successivi in proprietà o in uso di denaro o beni mobili o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, provenienti dai Fondatori o da altri partecipanti, espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- dai beni immobili, mobili e somme che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- dalle rendite o utili derivanti da attività accessorie, che con delibera del Consiglio Direttivo siano destinati a preservare o incrementare il patrimonio.

Art. 6
Entrate e Fondo di Gestione

Le entrate della Fondazione, finalizzate al fondo di gestione per il funzionamento della Fondazione stessa ed alla realizzazione dei suoi scopi, sono costituite da:

- rendite e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio come definito al precedente articolo 5;
- contributo ordinario annuale dei Fondatori;
- versamenti e contribuzioni dei Partecipanti e dei Sostenitori della Fondazione non destinati dagli stessi a patrimonio;
- contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni o altre liberalità da parte di terzi, non destinati a patrimonio, ivi compresi i contributi provenienti da enti pubblici;
- ricavi delle attività, anche commerciali, principali, accessorie, strumentali e connesse, di cui al precedente articolo 4.

Le entrate suddette saranno interamente impiegate per il funzionamento e per gli scopi della Fondazione, nell'esercizio al quale i redditi si riferiscono o in quelli successivi.

In caso d'investimento finanziario il Consiglio Direttivo della Fondazione provvederà all'investimento delle risorse nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

E' fatto tassativo divieto di distribuire sotto qualsiasi forma, anche indiretta, utili, avanzi di gestione e riserve patrimoniali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

Art. 7
Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Comitato dei Fondatori
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

il Collegio dei Revisori dei Conti
l'Assemblea dei Partecipanti e dei Sostenitori

Art.8 Il Comitato dei Fondatori

Il Comitato dei Fondatori è composto da due rappresentanti nominati dal Comune di Genova e un rappresentante nominato dalla Regione Liguria, nominati dagli Enti in base alle regole vigenti in materia presso le rispettive organizzazioni.

Elegge al suo interno il proprio Presidente tra i rappresentanti espressi dal Comune.

Nomina il Presidente e i due membri restanti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Comitato dei Fondatori si riunisce su richiesta del proprio Presidente o del Consiglio Direttivo e delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato dei Fondatori, è garante del perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, ed in particolare :

- approva all'unanimità le modifiche agli artt. 1,2,3,7,8,9,10,11,17,18, dello Statuto;
- esercita le prerogative di cui all'art.18 dello Statuto.

La carica di membro del Comitato dei Fondatori è ricoperta a titolo gratuito.

La durata del Comitato dei Fondatori coincide con quella del mandato del Sindaco; tuttavia i membri del Comitato dei Fondatori rimangono in carica fino a quando gli Enti Fondatori non provvedono alle nuove nomine e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi.

Art.9 Il Consiglio Direttivo

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri di cui tre nominati dal Comune di Genova e due nominati dalla Regione Liguria.

La durata della carica del Consiglio Direttivo coincide con quella del mandato del Sindaco; conseguentemente tutti i membri, anche se nominati in periodi diversi, decadono alla scadenza del mandato medesimo e rimarranno in carica per l'ordinaria amministrazione fino a quando gli Enti Fondatori non provvederanno alle nuove nomine e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi.

Partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, il Direttore della Fondazione e i Direttori alla Cultura dei Fondatori istituzionali.

I Partecipanti hanno diritto di presenziare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Partecipano altresì alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto i Sostenitori, con le modalità normate dal successivo art. 14.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è ricoperta a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente; si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno tre componenti.

Le sedute del Consiglio Direttivo si tengono di regola presso la sede della Fondazione.

L'avviso di convocazione, con indicazione degli argomenti da trattare, viene inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori dei Conti almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di quarantotto ore.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente; nei casi di cui al punto a) del successivo art. 10 le deliberazioni sono assunte a

maggioranza assoluta dei componenti; nei casi di cui alle lettere c) e d) del medesimo articolo le deliberazioni sono assunte con maggioranza qualificata di quattro/quinti dei componenti.

Art.10

Attribuzioni e compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, in particolare:

- a) elegge il Presidente tra i membri nominati dal Comune di Genova e il Vice Presidente tra i membri nominati dalla Regione Liguria;
- b) esercita funzioni di indirizzo, programmazione e controllo;
- c) delibera eventuali modifiche dello Statuto ad eccezione degli articoli 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 17,18;
- d) delibera i criteri e le modalità della partecipazione alla Fondazione di altri enti o organismi in qualità di Partecipanti e Sostenitori;
- e) delibera l'ammissione alla Fondazione di Partecipanti e Sostenitori e l'eventuale cessazione dalla qualifica;
- f) approva il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e tutti i documenti previsionali economico-finanziari e programmatici;
- g) stabilisce i criteri generali in materia di assunzioni del personale a tempo indeterminato che dovranno essere attuate attraverso procedure di selezione ad evidenza pubblica;
- h) nomina e revoca il Direttore della Fondazione determinando compenso e durata dell'incarico;
- i) nomina e revoca su proposta del Presidente il Comitato Scientifico;
- j) approva l'accettazione di donazioni, eredità, legati;
- k) approva i regolamenti organizzativi;
- l) promuove azioni nanti gli organi giurisdizionali ed adotta le deliberazioni necessarie per promuovere arbitrati.

Art.11

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento della Fondazione.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo con diritto di voto, stabilendone l'ordine del giorno.

Il Presidente convoca e presiede senza diritto di voto l'Assemblea dei Partecipanti e dei Sostenitori.

In caso di assenza o di prolungato impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vicepresidente.

Art. 12

Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto dal Direttore della Fondazione e da membri scelti e nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente tra personalità particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio in ambito culturale.

Il Comitato ed i singoli componenti, su richiesta del Direttore, del Presidente e del Consiglio Direttivo svolgono attività di alta consulenza formulando proposte e fornendo indicazioni e pareri in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione per quanto attiene allo specifico ambito scientifico.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta nell'anno, su convocazione del Presidente. I componenti svolgono l'attività a titolo gratuito.

Art. 13

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dal Comitato dei Fondatori, che nomina altresì il Presidente e dura in carica 3 anni.

I membri del Collegio devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti ed essere iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione e, in particolare, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I membri del collegio partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Essi possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie su questioni generali o specifiche.

Il Collegio dei Revisori informa direttamente il Comune di Genova e la Regione Liguria, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo, di tutti gli atti o fatti che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività della Fondazione.

Art.14

L'Assemblea dei Partecipanti e dei Sostenitori

L'assemblea è costituita dai Partecipanti e dai Sostenitori della Fondazione.

Si riunisce di norma una volta nell'anno o ogni qualvolta il Presidente della Fondazione decida di convocarla per fornire informazioni sull'andamento delle attività della Fondazione e/o formulare eventuali proposte finalizzate al perseguimento degli scopi della stessa, di cui all'art. 3 del presente Statuto.

L'Assemblea è presieduta senza diritto di voto dal Presidente della Fondazione che provvede alla sua convocazione.

L'Assemblea designa uno o più rappresentanti dei Sostenitori a presenziare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo.

Art. 15

Il Direttore

Il Direttore, deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nella gestione in ambito culturale e viene nominato dal Consiglio direttivo.

Il Direttore è preposto all'esercizio delle funzioni di amministrazione e di gestione della Fondazione, con esclusione delle attribuzioni e dei compiti del Consiglio Direttivo.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione.

La durata dell'incarico e l'emolumento del Direttore sono determinati dal Consiglio Direttivo.

Art. 16
Esercizio e Bilancio

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo, finanziario ed economico, annuale e pluriennale, nonché il documento programmatico annuale relativo alle attività da svolgersi nell'esercizio successivo.

Al termine di ogni esercizio, di norma entro il 30 aprile e comunque non oltre il 30 giugno, il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione e da ogni altro documento richiesto dalla normativa vigente, acquisita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il bilancio preventivo e quello di fine esercizio, dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dalla loro approvazione, a cura del Consiglio Direttivo, agli Enti Fondatori.

Art. 17
Durata

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Art. 18
Scioglimento, estinzione, liquidazione

La Fondazione si scioglie per volontà dei Fondatori o per decisione unanime del Comitato dei Fondatori quando:

- la Fondazione si trovi nell'impossibilità di perseguire il suo scopo;
- si siano verificate perdite nel patrimonio di eccezionale gravità;
- risultino gravi e ripetute violazioni della legge e dello statuto;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione i Fondatori nominano un liquidatore.

In caso di scioglimento ed estinzione il patrimonio ritorna a disposizione dei Fondatori in proporzione a quanto conferito, fermo restando che ove trattasi di patrimonio mobile o immobile assoggettato al regime giuridico dei beni culturali, questo tornerà a disposizione del soggetto conferente secondo i principi della normativa vigente in materia di tutela e valorizzazione di detti beni.

Art. 19
Norma transitoria

A far data dall'entrata in vigore dell'atto di fusione per incorporazione e fino al primo rinnovo del Consiglio Direttivo coincidente con la scadenza del mandato del Sindaco, il Consiglio Direttivo attualmente in carica viene integrato dai membri nominati dalla Regione Liguria.

Art.20
Rinvio

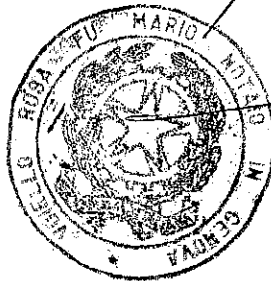
Per quanto non espressamente indicato nel presente Statuto si applicano le norme di legge e le disposizioni del Codice Civile.

Per ratificazione - Genova, 22 ottobre 2014

Luca Bazzani

Monica Bazzani

o cccccc



Copia conforme all'originale depositata presso il Registro di Genova.

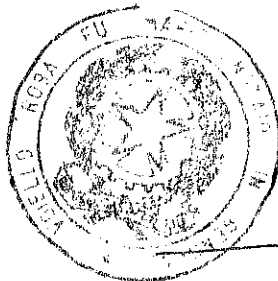
Atto di ratifica e approvazione del presente Statuto.

dalla legge.

Genova. 24 OTTOBRE 2014

RECEVUE
N° 24-10-2014
M. 10900 Serie 17
200,00€

[Signature]



o cccccc